





Anno IV - n. 1

www.cilanazionale.org



EDITORIALE

Pagina 2

Il sistema italiano delle micro imprese e start up innovative Pagina 4

START UP TRA PUBBLICO E PRIVATO

Difficile percorso delle start up in Italia tra diverse forme di finanziamento

Pagina 3



EDITORIALE

del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

Nel contesto di grave crisi attuale, in particolare per le piccole imprese ci si chiede ormai troppo spesso quale sarà il futuro economico dei piccoli distretti industriali, che caratterizza molti dei nostri sistemi produttivi. Ci troviamo di fronte al tramonto di un modello consolidato di rapporti economici e sociali, nonché alla fine di un vero e proprio modo di lavorare, ma anche di vivere.

La recessione mondiale della fine degli anni Novanta, ha causato una significativa riduzione della domanda dei prodotti del made in Italy tradizionale e allo stesso tempo, dopo la caduta del muro di Berlino, nuovi mercati e concorrenti in Europa Orientale e in Asia, sono entrati con forza nell'ambiente della merce di qualità mediobassa del settore tessile, calzaturiero e del legno-mobile.

Inoltre dopo l'accordo di Maastricht avvenuto nel 1992, l'Italia non ha più potuto svalutare la lira e con l'introduzione dell'euro, si è vista per di più screditare i propri prodotti, divenuti notevolmente costosi a causa del tasso di cambio con il dollaro USA.

Ma non solo. Nonostante l'articolo 45 della nostra Costituzione reciti il seguente testo: «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato», anche il Governo nel tempo si è visto complice di un vero e proprio declino forgiato dallo scarso impegno e dalla noncuranza.

Il passaggio Stato-Regioni ne è stata la prima conferma, che unita al lungo periodo di bassa domanda e all'alta pressione della concorrenza internazionale, ha consegnato le piccole imprese indipendenti a un oscuro vortice di non ripresa. Eppure cambiare si può. Basterebbe tornare indietro di qualche anno, al tempo della prima Repubblica ad esempio, dove i piani alti tutelavano le piccole realtà e dove la politica intuiva con intelligenza l'importanza del settore come base portante dell'economia dell'intera nazione.

Le istituzioni dovrebbero indirizzare i giovani alle botteghe artigiane, per far si che tornino ad apprezzare un mestiere che può permettergli di vivere dignitosamente in ogni parte del mondo e non indirizzarli nelle scuole professionali, dove imparano solo la teoria. Il lavoro deve essere trasmesso dal datore di lavoro all'allievo apprendista o da padre in figlio, con passione e fiducia nell'avvenire. Perché un risanamento della sfera artigianale, non aiuterebbe soltanto i diretti interessati, ma l'intera società. La quale acquisirebbe automaticamente un aumento d'impiego, oltre che persone qualificate cui rivolgersi.

Da presidente della CILA, questo è il mio augurio, la mia speranza per questo nuovo anno: ricordiamoci del nostro passato, perché è proprio da lì che dobbiamo ripartire per il futuro.

INDICE

- 2 Editoriale del Presidente
- 3 Start up tra pubblico e privato
- 4 Il sistema italiano delle micro imprese e start up innovative

PAGINA FISCALE

- 8 Scadenze fiscali e contributive
- 10 Sentenze del Giudice Amministrativo
- 11 Il processo telematico tributario diventa nazionale

ARTIGIANATO & PMI

- 12 Legge di Bilancio 2017 regime di cassa anche per artigiani e commercianti
- 13 Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti
- 14 Lavoro: le nuove norme sui voucher sono in vigore
- 16 Raccolta fondi tramite il web: una risorsa accessibile per le piccole imprese?
- 17 Una trasparenza opaca?
- 18 Fatturazione elettronica fra imprese e privati

COMMERCIO

- 19 Il negozio di domani è digitale
- 20 Dichiarazione d'intento 2017. Agenzia delle Entrate nuovo modello
- 21 E-commerce: tutta l'Europa è un paese

AGRICOLTURA

22 L'utilizzo dell'impianto fotovoltaico come attività connessa all'agricoltura

Articolo di fondo

Proliferano in Italia le nuove in imprese

Start up tra pubblico e privato

Difficile percorso delle start up in Italia tra diverse forme di finanziamento

Il finanziamento di una start up è operazione complessa e difficilmente adattabile ai criteri prevalenti nel circuito bancario. L'afflusso di risorse finanziarie a questo segmento di imprese deve quindi seguire altri canali che possono essere distinti

tra procedure pubbliche e meccanismi di mercato. Tra le prime, ad esempio quelle attivate dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (FGPMI); tra i secondi il venture capital e il crowdfunding. Con l'emanazione del "Decreto Crescita 2.0", che prevede specifiche agevolazioni per le start up innovative, si registra una rilevante accelerazione nel processo di supporto alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese ad alto valore tecnologico. A fine settembre 2016

le start up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese erano 6.363, in aumento di 1.220 unità rispetto ad inizio anno. Secondo dati del Ministero dello Sviluppo Economico, al 30 settembre 2016 erano 1.987 i finanziamenti concessi a start up innovative mediante intervento del FGPMI e 1.239 quelle che hanno ricevuto tali finanziamenti, per un importo totale finanziato di €490 milioni.

I fondi di venture capital rappresentano una valida ipotesi per il finanziamento di

piccole imprese nelle fasi di avvio e sviluppo della loro attività. Nel confronto con gli altri principali paesi europei, il mercato italiano del venture capital appare però ancora poco sviluppato. Nel periodo 2012-2015, in Italia sono stati investiti in operazioni di venture capital circa €220 mln (233 imprese finanziate) contro i €480 mln in Spagna, €2,5 mld in Francia, €2,8 mld in Germania e €2,9 mld nel Regno Unito.

Tra i meccanismi di mercato volti a supportare l'avvio di nuove imprese particolare attenzione merita il crowdfunding. Si tratta di una raccolta di finanziamenti al di fuori dei circuiti finanziari, realizzata per mezzo di piattaforme informatiche. Mentre in Italia il fenomeno è ancora in fase embrionale, il mercato europeo on-line della finanza alternativa, definizione che include l'equity crowdfunding e il lending peer-to-peer, ha raggiunto nel 2015 i 5,4 miliardi di euro.

Marco Strada



Analisi

Il sistema italiano delle micro imprese e start up innovative

A fine settembre 2016 le start up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese erano 6.363, in aumento di 1.220 unità rispetto ad inizio anno.

In Italia le imprese appartenenti al segmento micro-piccolo costituiscono sotto il profilo numerico la parte più consistente della struttura produttiva. Secondo i più recenti dati Istat la dimensione media delle imprese in Italia è di 3,7 addetti, a fronte di una media europea poco meno che doppia (6,9 addetti). La peculiarità del sistema italiano risiede soprattutto nell'elevata presenza di imprese monoaddetto: sono circa 2,2 milioni (oltre il 55% delle imprese attive) e contribuiscono per il 10% al valore aggiunto totale. A caratterizzare le microimprese è il basso tasso di sopravvivenza: solo il 50% arriva al quinto anno di vita. Il dato è notoriamente molto più basso per le start up tecnologiche per le quali il tasso di successo non arriva alle dita di una mano.

Al tempo stesso l'innovazione rappresenta uno dei driver imprescindibili per la crescita del Paese. Per conseguire questo obbiettivo è quindi necessario individuare misure che sostengano le piccole imprese che puntano verso progetti a più alto valore tecnologico. La messa a disposizione delle necessarie risorse è uno degli aspetti principali di questa azione di sostegno, un processo che può realizzarsi attraverso interventi pubblici o anche attivando circuiti di finanziamento privati.

Dal 2012 l'impegno per favorire la nascita, lo sviluppo e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico ha subito una rilevante accelerazione. Pietra miliare di questo percorso è il Decreto Legge 179/2012, noto anche come "Decreto Crescita 2.0" che, tra l'altro, ha introdotto

nell'ordinamento italiano la definizione di start up innovativa. Per qualificarsi come start up innovativa ed essere ammessa ai benefici/ agevolazioni di questo decreto, una società deve essere

costituita in società di capitale, anche in forma cooperativa, con azioni o quote rappresentative del capitale sociale non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Altri determinanti requisiti sono: meno di 5 anni di vita; fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; oggetto sociale esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo; forza lavoro complessiva costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale.

In favore di questa tipologia di impresa è stato predisposto un vasto corpus normativo che prevede nuovi strumenti e misure di vantaggio che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alle fasi di crescita, sviluppo e consolidamento. Tra le principali misure di agevolazione applicate in favore delle start up innovative per 5 anni dalla loro data di costituzione si possono ricordare le seguenti: esonero dai diritti camerali e imposte di bollo; proroga del termine per la copertura delle perdite; remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (stock option); incentivi fiscali; accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie imprese; possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding (approfondimento nei paragrafi seguenti).

A fine settembre 2016 le start up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese sono 6.363, in aumento di 1.220 unità rispetto ad inizio anno.

Rappresentano però ancora una quota troppo esigua del totale delle società di capitale (0,4% del milione e mezzo di società di capitali italiane). A questa data il capitale sociale delle start up è pari complessivamente a 335,5 milioni di euro, che corrisponde in media a 52,7 mila euro ad impresa.

A fine settembre sono 25.622 i soci delle 6.217 start up innovative che presentano almeno un socio (+2.577 rispetto a fine giugno presso 5.801 start up innovative). Il numero complessivo di soci e addetti coinvolti è di 32.000 unità. Solo un anno prima essi erano 21.752 con un incremento annuo del 48%.


Sotto il profilo settoriale, il 71% delle start up innovative fornisce servizi alle imprese, in particolare produzione software e consulenza informatica (30%) e attività di R&S (14,8%). Il 19% opera invece nell'industria in senso stretto: fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici (4%); fabbricazione di macchinari (3%); fabbricazione di apparecchiature elettriche (2%). Il 4,2% delle start up opera nel commercio.

Dai dati di bilancio 2015, disponibili per 3.853 start up innovative (il 60,5% delle iscritte), emerge un valore della produzione lordo pari a €585 milioni, rispetto ai €326 milioni della precedente rilevazione,

Start up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese

Finanziamenti a start up innovative garantiti dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese





Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

relativa al 2014. Ciò si deve non solo al maggior numero delle imprese su cui è stato possibile effettuare il calcolo (+34,7%), ma anche alla crescita del valore medio della produzione (+33,4%).

Gli indicatori di redditività ROI (Return on Investment) e ROE (Return on Equity) delle start up innovative sono in media negativi (nel 2015 il 57% delle start up innovative registra una perdita); se ci si riferisce però soltanto alle imprese in utile, il ROI raggiunge in media l'11% e il ROE il 25%.

Per ogni euro di produzione le start up innovative generano in media 18 centesimi di valore aggiunto, un dato più contenuto rispetto a quello fatto registrare dal complesso delle società di capitali (22 centesimi). Considerando le sole imprese in utile, le start up generano, invece, un valore aggiunto sul valore della produzione più alto rispetto alle società di capitali (32 centesimi contro 22).

Il finanziamento di una start up/ PMI innovativa è operazione complessa e difficilmente adattabile ai criteri/procedure prevalenti nel circuito bancario, in Italia come altrove.

L'afflusso di risorse finanziarie a questo segmento di imprese deve quindi seguire altri canali che possono essere distinti tra procedure pubbliche e meccanismi di mercato.

Tra le prime, di seguito verranno proposte quelle del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI); tra i secondi si illustrerà il contributo che viene dall'attività di venture capital, e dall'equity e lending crowdfunding.

La distinzione appena proposta (intervento pubblico/ meccanismi di mercato) ha finalità puramente espositive perché tra i due percorsi si rileva una continua intersezione: è solo in un ambito pubblico che si possono mettere a punto le necessarie e inevitabili garanzie per attività che appunto per il loro contenuto innovativo sono da un lato più difficilmente valutabili, dall'altro più facilmente esposte ad un possibile insuccesso; è però solo attraverso meccanismi di mercato che si possono coinvolgere le tipologie

di investitori più adatte per questo tipo di imprese.

Procedure pubbliche volte al sostegno delle *start up*

Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha elaborato numerose misure di agevolazione in favore delle start up innovative, tra cui l'accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. Questo fondo governativo facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Nel caso delle start up innovative la garanzia copre l'80% del credito erogato dalla banca, fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro; al creditore-banca non resta che il 20%, con l'ulteriore vantaggio che la parte garantita del finanziamento è a ponderazione zero, cioè sterilizzata dai coefficienti patrimoniali di Basilea.


Modifiche al FGPMI sono incluse nel progetto di legge di bilancio di quest'anno come parte qualificante del piano "Industria 4.0" insieme ai superammortamenti, agli sgravi fiscali per la ricerca (potenziamento

Venture capital nei principali paesi Ue

(milioni di euro)

Fondi di venture capital investiti in high tech nel 2015

(ammontare in milioni; % sul totale venture capital)



del credito d'imposta), agli incentivi per il venture capital (detrazioni fiscali al 30% per investimenti fino a €1 mln in PMI innovative). La dotazione patrimoniale del Fondo verrà incrementata a 900 milioni nel 2017.

Un'ulteriore novità riguarderà il sistema di rating utilizzato per la concessione delle garanzie, diametralmente opposto a quello bancario tradizionale: più l'azienda e l'iniziativa da finanziare sono rischiose, più aumentano le garanzie concesse1; un sistema questo che potrebbe premiare le start up innovative.

Secondo dati del MISE, al 30 settembre 2016 erano 1.987 i finanziamenti concessi a start up innovative mediante intervento del FGPMI e 1.239 quelle che hanno ricevuto tali finanziamenti2. L'importo totale dei finanziamenti facilitati dal FGPMI è pari a 490 milioni di euro per un importo garantito di €384 milioni (importo medio 247 mila euro) e durata media pari a 55 mesi. In particolare, da inizio anno l'attività di finanziamento ha registrato un cospicuo incremento sia per quanto riguarda le start up beneficiarie (+528) sia per quanto

riguarda l'ammontare complessivamente erogato (+201 milioni di euro).

Al finanziamento delle start up dedica attenzione anche il cd piano Juncker. L'Italia è con la Francia al vertice della graduatoria europea per numero complessivo di accordi firmati. In particolare per le PMI e start up italiane sono stati approvati 30 accordi con banche e fondi di investimento per un ammontare finanziato pari a 983 milioni di euro, attraverso i quali si prevede di attivare 8,1 miliardi di euro di investimenti di cui beneficeranno potenzialmente 60mila PMI e start up.

Il ruolo del venture capital

I fondi di venture capital rappresentano una valida ipotesi per il finanziamento di micro e piccole imprese nelle fasi di avvio e sviluppo della loro attività. L'attività di venture capital può essere suddivisa in operazioni di seed financing (finanziamento del progetto), start up financing (finanziamento delle primissime fasi di attività) e later stage venture (finanziamento dei processi successivi alla fase di avvio, volti a supportare l'immissione dei prodotti sul mercato).

Se si guarda al contesto mondiale, la Cina merita una particolare menzione riguardo l'esplosione del mercato delle imprese innovative. I numeri del Dragone riescono a brillare di luce propria anche in rapporto al benchmark della Silicon Valley. Il primo semestre del 2016 si è chiuso con 37 miliardi di dollari investiti da fondi venture capital in "giovani aziende dell'hi-tech" cinesi, mentre la raccolta complessiva dei fondi di capitali di rischio sostenuti dal governo di Pechino ha raggiunto un ammontare totale pari a 2,2 trilioni di yuan (circa 330 miliardi di dollari), a fronte dei 231 miliardi raccolti nel 2015.

Complessivamente a livello europeo l'ammontare raccolto tramite fondi di venture capital presenta un trend in discesa negli anni successivi alla crisi (passando da 6 miliardi nel 2007 ai 3,2 miliardi nel 2012) e una progressiva ripresa negli ultimi tre anni raggiungendo quota 3,8 miliardi nel 2015. Negli ultimi anni sta quindi tornando a crescere a livello europeo il supporto del mercato alle imprese nelle prime fasi di vita della loro attività, anche se siamo ancora ben

Analisi

lontani dalle cifre raggiunte negli anni precedenti la crisi.

Il crowdfunding

Una possibile fonte di finanziamento alternativa per le imprese nascenti e di piccole dimensioni è il crowdfunding, attività nata all'interno del sistema statunitense, che sta muovendo i primi passi anche in Europa e (a livello ancora più embrionale) in Italia.

Con il termine crowdfunding (letteralmente "finanziamento della folla") ci si riferisce alla raccolta di fondi al di fuori dei normali circuiti finanziari. Le operazioni sono realizzate per mezzo di piattaforme informatiche a fronte, di norma, di remunerazioni compensative. Si tratta di un nuovo modello di finanziamento utilizzato per sostenere piccole imprese e start up, ma impiegabile anche per finanziare altri tipi di progetti (innovativi, creativi, culturali), o attività di imprenditoria sociale, etc: tutte iniziative che hanno difficoltà di accesso alle altre forme di finanziamento proposte dal mercato. Il crowdfunding si presenta dunque come supporto per lo sviluppo di iniziative ad elevato contenuto di innovazione e ricerca. con un coinvolgimento diretto di un ampio numero dei finanziatori nel progetto.

Il crowdfunding è un canale di finanziamento che si articola in modalità molto diverse.

Se il finanziamento per un progetto specifico viene raccolto tramite donazioni si parla di donation-based crowdfunding. Si parla invece di reward-based crowdfunding se i partecipanti ottengono in cambio qualcosa (con un valore anche solo simbolico), come la possibilità di partecipare alla fase progettuale o all'esperienza culturale che essi finanziano oppure un prodotto realizzato con i fondi raccolti. L'equity crowdfunding offre invece un ritorno finanziario tramite l'e-

missione di titoli azionari e di debito a favore dei partecipanti. Le campagne di crowdlending, infine, consentono di prendere in prestito denaro dai partecipanti con l'impegno a rimborsare queste somme con interessi.

Rientrano nel crowdlending i prestiti peer-to-peer.

In Italia l'equity crowdfunding è stato introdotto dal D.L. 'Sviluppo-bis' del 2012 ed è diventato operativo dopo la pubblicazione del relativo Regolamento CON-SOB, secondo cui possono accedere a tale mercato start up e PMI innovative, nonché i veicoli che investono in esse. Una quota non inferiore al 5% dell'aumento di capitale deve essere sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start up innovative "certificati". Gli operatori non professionali possono investire importi superiori a 500 euro (per persona fisica) e a 5mila euro (per persona giuridica) previa verifica dell'appropriatezza dell'investimento per il soggetto interessato (questionario MIFID), che ora potrà essere svolta direttamente on line per mezzo della piattaforma senza il coinvolgimento di banche o intermediari finanziari. Il gestore del portale deve assicurare inoltre che la provvista necessaria al perfezionamento degli ordini sia costituita nel conto indisponibile destinato all'offerente acceso presso banche o altri intermediari finanziari6.

Nel nostro Paese il capitale raccolto finora con questa modalità ammonta ad appena 5,6 milioni di euro. Alla data del 15 giugno 2016 i portali autorizzati in Italia erano 19 e 48 le campagne di raccolta attivate, di cui 19 chiuse con successo, 17 chiuse senza successo mentre 12 risultavano ancora aperte. Il target di raccolta medio è risultato pari a 317 mila euro. Le imprese (quasi tutte start up) protagoniste

delle campagne sono frequentemente lombarde (16 casi), toscane (7 casi), laziali e sarde (5 casi a testa) con età media di 3 anni e fatturato medio rilevabile nell'ultimo bilancio pari a circa 17 mila euro. I progetti presentati spaziano dai servizi in piattaforme social/sharing (10 casi), all'ICT (10 casi), ai servizi professionali (9 casi). La finalità della raccolta è con maggiore frequenza legata alla valorizzazione commerciale (28 casi) o alla messa a punto di un progetto (18 casi).

Su volumi più elevati, seppure ancora evidentemente molto contenuti viaggia il lending crowdfunding. Al momento in Italia le piattaforme attive sono quattro (tre in ambito consumer e una in ambito business di più recente avvio) ma si annuncia l'arrivo di nuovi player. Le risorse finora raccolte attraverso i portali ammontano a € 28,3 milioni (di cui € 1,9 milioni erogati a imprese). I finanziatori sono poco meno di 7.000 e sono circa 5.300 i contratti di prestito perfezionati. La durata dei finanziamenti è generalmente fra 30 e 40 mesi. L'importo medio erogato alle imprese è di poco inferiore a 13mila euro, quello alle persone fisiche intorno a €5.000. La maggioranza dei prestatori investe fino a €5.000. La gran parte delle imprese finanziate appartiene ai settori del commercio al dettaglio (22%), edilizia (12%), commercio all'ingrosso (12%), industria e produzione (12%). Per un'accelerazione della crescita di questa attività si sottolinea la necessità di una riforma del regime di tassazione, dell'arrivo di nuovi investitori ma anche dell'interesse degli investitori istituzionali, che solo recentemente hanno allocato risorse a questa nuova asset class.

Scadenze fiscali e contributive

GENNAIO

Lunedì 16 gennaio 2017



MODELLO 730 ASSISTENZA FISCALE

il sostituto d'imposta comunica ai propri dipendenti l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta RITENUTE

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente IMPOSTA SUGLI INTRATTENI-MENTI

Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente



CONTRIBUTI INPS MENSILI Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI

Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo

GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI

versamento contributi relativi al mese precedente

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRETTI, CO-LONI MEZZADRI

Versamento all'INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, relativi al precedente trimestre

Venerdì 20 gennaio 2017 PREVINDAI E PREVINDAPI

Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre precedente

Mercoledì 25 gennaio 2017

ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali) presentazione contribuenti mensili e trimestrali

Martedì 31 gennaio 2017

INPS MANODOPERA AGRICO-LA

Denuncia relativa alle retribuzioni del trimestre precedente

LIBRO UNICO

scadenza delle registrazioni relative al mese precedente

ACQUISTI DA SAN MARINO invio telematico della comunicazione degli acquisti presso operatori di San Marino, annotati nel

mese precedente AUTOTRASPORTATORI (IV tri-

mestre)
presentazione all'Agenzia delle

Dogane dell'istanza relativa al IV trimestre per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio

uni*l≣*Mens

DENUNCIA UNIEMENS

Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente

FEBBRAIO

Giovedì 16 febbraio 2017 IVA

liquidazione e versamento (mese di gennaio 2017 e IV trimestre 2016 - trimestrali speciali)



IMPOSTA SUGLI INTRATTENI-MENTI

Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente



CONTRIBUTI INPS MENSILI Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi pre-

Scadenze fiscali e contributive

videnziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI

Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo



GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI

versamento contributi relativi al mese precedente

CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota fissa sul minimale

Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale)



AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - PREMIO O RATA

versamento premio (regolazione anno precedente e anticipo anno corrente) o I rata

TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE (saldo)

Versamento a saldo sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno 2016



Lunedì 20 febbraio 2017 CONTRIBUTI ENASARCO - IV trimestre

versamento contributi IV trimestre dell'anno precedente



Lunedì 27 febbraio 2017

ELENCHI INTRASTAT - MEN-SILI

Presentazione contribuenti mensili

Martedì 28 febbraio 2017 DICHIARAZIONE IVA

Termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA



DENUNCIA UNIEMENS

Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex

INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente

FASI

Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso)



INAIL

Presentazione telematica delle dichirazioni delle retribuzioni 2016 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa



LIBRO UNICO

scadenza delle registrazioni relative al mese precedente

COMUNICAZIONE REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO FORFETARI

al fine di fruire del regime agevolato contributivo, i contribuenti forfetari già esercenti attività d'impresa trasmettono telematicamente all'INPS l'apposita dichiarazione



Sentenze del Giudice Amministrativo

LA RICOGNIZIONE DI DEBITO SCONTA L'IMPOSTA DI REGISTRO

L'atto di ricognizione di debito sconta l'imposta di registro proporzionale dell'1% (C.T.P. di Firenze del 15 dicembre 2015).

UN CASO DI ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA PER AGGIO E INTERESSI DI MORA

In questo periodo di rottamazione delle cartelle di Equitalia segnaliamo una sentenza della C.T.P. di Lecce del 19 marzo 2015 che annulla una cartella esattoriale in quanto non esplicita in modo intelligibile al contribuente i calcoli che determinano l'aggio e gli interessi di mora.

QUANDO IL FISCO RIMANE ASSORBITO NEL CONCORDATO

Una sentenza della C.T.P. di Milano del 19 settembre 2014 considera valido il concordato preventivo che prevede lo stralcio delle sanzioni tributarie non privilegiate insieme agli altri crediti chirografari.

LA COMPETENZA IN MATERIA DI TIA

In caso di contestazione di profili di illegittimità degli atti del Comune che regolano l'applicazione del Tariffa di Igiene Ambientale (meglio conosciuta come TIA) il giudice competente è quello amministrativo, cioè il TAR (C.T.P. di Lecce in data dieci novembre 2015).

SE IL SALDO DI CASSA È NEGATIVO... MA A CAUSA DI ERRATA SCRITTURA CONTABILE...

Come è noto, se il saldo contabile di cassa è negativo, il contribuente si espone a forte rischio di accertamento in quanto la cassa non può essere negativa, può essere "vuota", a zero, ma non negativa; tuttavia il Fisco non può basare rilievi se il saldo di cassa negativo è tale in quanto il contribuente ha sbagliato una scrittura contabile, in quel caso la negatività del saldo di cassa nasce da un errore contabile e non è indice di evasione fiscale (C.T.P. di Lecce, del 20 ottobre 2015)TAR (C.T.P. di Lecce in data dieci novembre 2015).



Le udienze diventano sempre più digitali

Il processo telematico tributario diventa nazionale

Si completerà nel 2017 il piano di estensione per rendere più veloce e meno difficoltosa la giustizia fiscale

Il 2017 non sarà solo l'anno delle elezioni francesi e tedesche. Sarà un anno proficuo anche per l'Italia, soprattutto da un punto di vista fiscale. Entro luglio, infatti, il PTT (Processo Telematico Tributario) diventerà attivo in tutte le regioni italiane. Questa particolare forma di udienza, già attiva in campo amministrativo (PAT) civile (PCT) e penale (PPT), rientra nell'ambito del percorso di digitalizzazione della giustizia. Il fine è semplice: risparmiare tempo, energia e, in particolar modo, denaro a tutte le persone, nonché al personale, di quegli uffici pubblici che si occupano di tali pratiche. I processi saranno più rapidi, i costi ridotti, le procedure più facili e accessibili. Il PTT, inoltre, consente anche una maggiore tempestività nelle notifiche, riducendo al minimo il rischio

del mancato perfezionamento delle stesse.

Dopo la sperimentazione avviata al termine del 2015 nelle commissioni di Umbria e Toscana, succeduta in altre sei regioni nel corso del 2016 (Abruzzo, Emilia, Liguria, Molise, Piemonte e Veneto), l'attuazione del PTT si completerà quest'anno con la Campania, Puglia e Basilicata a febbraio; Friuli, Lazio e Lombardia ad aprile; Calabria, Sicilia e Sardegna a giugno; per terminare il 15 luglio con Valle d'Aosta, Marche e Trentino, con le province di Trento e Bolzano.

Consulenti e contribuenti, per accedere al Processo Telematico Tributario, dovranno possedere obbligatoriamente una casella Pec, cioè Posta Elettronica Certificata, per registrarsi e, soprattutto, per la notifica dei ricorsi e degli appelli;

mentre occorrerà una firma digitale valida per effettuare il successivo deposito in via telematica nella commissione tributaria competente tramite l'apposito applicativo. Ovviamente questa nuova pratica non sarà obbligatoria, ma un'opportunità che, come chiarito dalla circolare n. 2/2016 della Direzione giustizia tributaria del Dipartimento finanze, si potrà intraprendere anche quando la controparte abbia scelto la via classica: una volta intrapresa la strada telematica, però, anche in appello, dovrà essere proseguita. Il fascicolo informatico potrà comunque essere consultato liberamente da entrambi le parti, mentre il sistema rilascerà delle ricevute di accettazione che attesteranno anche il rispetto dei termini.

Francesco Fario



Con il regime contabile semplificato i costi e i ricavi saranno quelli effettivi

Legge di Bilancio 2017 regime di cassa anche per artigiani e commercianti

Il reddito sarà calcolato sulla base delle entrate ed uscite effettivamente sostenute

Una delle novità più importanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, approvata in tempi record dopo le dimissioni di Renzi, è il regime di cassa automatico per artigiani e commercianti operanti con il regime contabile semplificato. Fino ad oggi i contribuenti titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato determinavano il reddito secondo il principio di competenza economica, a prescindere al momento dell'effettivo incasso della fattura. Questo ovviamente creava problemi sul ciclo finanziario, soprattutto quando il cliente non saldava la fattura o era in ritardo sul pagamento. Grazie al regime di cassa automatico gli artigiani ed i commercianti potranno calcolare l'effettivo incasso, esattamente come i professionisti.

I soggetti che operano in contabilità semplificata, potranno adottare un registro "incassi e pagamenti" oltre ai registri IVA ed andranno ad annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:

- -l'importo;
- -le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; -gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Andranno anche annotate cronologicamente, in un secondo registro, le spese sostenute nell'esercizio. Anche in questo caso andranno annotate le stesse informazioni.

In alternativa i contribuenti potranno tenere i registri ai fini dell'IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti. In questo caso per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

I contribuenti titolari di Partita IVA

avranno l'obbligo di:

- -registrare tutte le fatture di acquisto e cessioni ed oneri deducibili ai fini di imposta sui redditi e fuori campo IVA;
- registrare gli incassi/pagamenti entro 60 giorni dall'incasso o dai pagamenti effettuati;
- -avere un registro dei beni ammortizzabili;

Nel caso in cui l'impresa avesse anche dipendenti, è obbligatorio avere anche il Libro Unico del Lavoro.

Una rivoluzione che permette anche a commercianti e artigiani di non sostenere costi di competenza dell'esercizio. Con il regime di cassa, finalmente potranno calcolare il reddito tenendo conto dei compensi effettivamente incassati nel corso dell'anno.

Ilaria Di Paolo



Controllare la propria posizione previdenziale è possibile tramite i servizi online dell'Inps

Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti

Come funziona il servizio erogato dalla piattaforma web e cosa consente di fare



E' dal 2012 che cittadini, aziende, commercianti e artigiani possono accedere alla propria posizione previdenziale in via telematica, grazie ai servizi online dell'Inps.

I soggetti, se iscritti alle gestioni previdenziali dell'ente, hanno dunque la possibilità di controllare in tempo reale tutte le informazioni relative al proprio cassetto previdenziale, ma non solo. Tramite il servizio, infatti, possono accedere a: prestazioni di sostegno a reddito, fondo pensionistico, pagamenti di indennità, ISEE, disoccupazione, dichiarazione dei redditi, invalidità civile, assegni famigliari e molto altro, tramite pochi e semplici passaggi.

Si può usufruire del servizio accedendo alla piattaforma dell'ente tramite il proprio codice fiscale e un codice pin personale di 16 cifre richiesto direttamente sul sito dell'Inps. Vediamo nel dettaglio le operazioni da eseguire.

Una volta collegati all'indirizzo web dell'Inps (www.inps.it), baste-

rà cliccare alla voce "il pin online" sotto alla sezione "servizi online" e seguire il percorso che porta alla richiesta del codice pin. Metà codice verrà inviato per via telematica (email o sms) e l'altra metà tramite posta ordinaria all'indirizzo di residenza. Una volta completato il pin di 16 cifre, si potrà effettuare il primo accesso al servizio tramite le voci "accedi ai servizi - servizi per il cittadino".

A seguito del primo accesso il pin di 16 cifre verrà trasformato definitivamente in un codice da 8 cifre, da usare per le autenticazioni successive.

Il pin per l'accesso deve appartenere al solo titolare di posizione contributiva o di un suo intermediario in possesso di delega, quest'ultima si può acquisire accedendo alla sezione "servizi online" eseguendo le voci: "accedi ai servizi - elenco di tutti i servizi - deleghe indirette per artigiani e commercianti".

Nell'eventualità si presentino dei problemi durante la procedura telematica che non permettono di ottenere il codice, è possibile recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale o chiamare i numeri 803164 (da rete fissa) e 06164164 (da mobile) per parlare con un operatore addetto al servizio.

Per quanto riguarda artigiani e commercianti, esiste una sezione apposita ("servizi online - servizi per il cittadino - artigiani e commercianti - cassetto previdenziale") che dà la possibilità di: controllare i dati anagrafici e del nucleo familiare, la situazione circa la regolarità dei versamenti, le scadenze di pagamento dei contributi, l'estratto conto previdenziale, gli avvisi bonari ricevuti, gestire le deleghe ed effettuare vari servizi di utility.

Per la categoria l'accesso al portale è possibile anche tramite CNS e SPID, basta essere in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi con i suoi driver installati e un lettore di Smart Card attivo sulla postazione di lavoro.

Elena Peric

Cambiano le norme che regolano l'utilizzo dei voucher regole più stringenti per garantire la piena tracciabilità

Lavoro: le nuove norme sui voucher sono in vigore. Ecco cosa cambia

Con il presidente Antonino Gasparo abbiamo analizzato il sistema dei voucher ai tempi della crisi e quali misure servirebbero per favorire davvero imprese e lavoratori.



Voucher Inps: si cambia. Con le nuove norme introdotte dal D. Lgs. 185/2016, che modificano le disposizioni previste dal Jobs Act in materia di lavoro accessorio, sono state introdotte alcune importanti novità sull'utilizzo dei c.d. voucher. I voucher, detti anche buoni lavoro, sono uno strumento di pagamento pensato dal Legislatore per la retribuzione del lavoro accessorio. Grazie ai voucher, infatti, è possibile pagare un lavoratore che svolge un'attività "occasionale" attraverso l'uso di buoni lavoro che hanno un valore pari a 10 euro per ogni ora di lavoro svolta. Di tale somma però solo 7,50 euro restano nelle tasche dei lavoratori: il resto, infatti, serve a garantire la copertura previdenziale e assicurativa presso Inps e Inail.

La disciplina del lavoro accessorio nasce nel 2003 con lo scopo di far emergere il lavoro sommerso che ruota intorno ad attività lavorative non stabili e abituali, ma occasionali appunto che il Legislatore aveva tassativamente individuato ed elencato proprio al fine di evitare possibili abusi. Solo con l'approvazione del Jobs Act, che ha permesso un riordino delle categorie contrattuali vigenti nel mercato del lavoro, è stato possibile ampliare la platea di attività lavorative riconducibili al lavoro accessorio e quindi pagabili attraverso i buoni lavoro, mantenendo però come unico limite quello economico: ogni prestatore di lavoro occasionale non deve infatti superare complessivamente i 7.000 euro netti

L'utilizzo dei voucher negli ultimi anni ha riscosso un grande successo nel mercato del lavoro, tanto che i dati Istat hanno registrato un effettivo innalzamento del numero di occupati nel Bel Paese proprio per l'incremento di buoni lavoro che hanno permesso di far diminuire la percentuale di disoccupazione, sebbene poi i contratti stabili siano in realtà calati. Intorno al boom dei voucher si è mosso quindi il Governo introducendo dei correttivi alla normativa in materia di lavoro accessorio che mirano a garantire la piena tracciabilità nell'utilizzo dei buoni lavoro. In pratica la nuova normativa impone agli imprenditori non agricoli e ai professionisti che intendono pagare il lavoro accessorio mediante i voucher di inviare, almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa occasionale, un sms o una e-mail alla Direzione provinciale dell'Ispettorato del Lavoro. Tale comunicazione deve necessariamente indicare:

- codice fiscale e ragione sociale del committente:
- dati relativi al lavoratore;



- luogo e durata della prestazione accessoria.

Naturalmente per rendere più stringente e vincolante l'obbligo di piena tracciabilità dei voucher, la normativa prevede delle multe che si applicheranno nel caso di mancata comunicazione da parte del committente. La sanzione prevista varia da un importo minimo di 400 euro fino ad arrivare a 2.400 euro. Ma basteranno queste modifiche a frenare l'abuso che si è fatto fino ad oggi dei voucher? "Come C.I.L.A. riteniamo che il sistema dei voucher non porti nessun beneficio nei confronti dei lavoratori proprio perché manca una norma

legislativa che tuteli sia i lavoratori sia le imprese" afferma il presidente C.I.L.A. Nazionale Antonino Gasparo. Quale sarebbe allora una possibile soluzione? "Secondo il nostro parere dovrebbe essere completamente liberalizzato il rapporto di lavoro tra impresa e lavoratori dando garanzia al lavoratore stabilendo almeno un minimo di salario che il lavoratore deve percepire per avere una vita dignitosa come prescrive la Costituzione" continua il presidente Gasparo che suggerisce una possibile soluzione per superare questa situazione di crisi che sta colpendo il Paese: "In questa fase di crisi si dovrebbe

consentire all'impresa di incentivarla a occupare corrispondendo al lavoratore quel salario minimo che l'azienda è in condizione di poter dare" prosegue il presidente. " Non è detto che quella retribuzione sia sufficiente per il lavoratore ad avere una vita dignitosa per cui la differenza dovrebbe essere versata indirettamente dalle Istituzioni proporzionalmente alle tasse che le imprese hanno versato così che la collettività di riflesso corrisponda la parte di salario che manca al lavoratore. Solo così si può tutelare l'occupazione incentivando le imprese ad assumere".

Chiara Troncarelli



Equity crowfunding esteso a tutte le PMI

Raccolta fondi tramite il web: una risorsa accessibile per le piccole imprese?

Il provvedimento viene salutato come una svolta, ma sorgono dubbi riguardo la possibilità di piccoli e medi imprenditori ad avvalersi di un simile strumento

Con il passaggio Camera del disegno di Legge di Bilancio 2017 numerose sono le novità in arrivo, tra le quali l'estensione dell'equity crowdfunding a tutte le PMI, aziende con meno di 250 dipendenti e 50 milioni di fatturato (oppure totale di bilancio non superiore a 43 milioni), che rappresentano quasi totalmente il settore produttivo italiano.

Il crowfunding non è altro che il processo con il quale più persone (dall'inglese crowd cioè folla) mettono a disposizione proprie somme di denaro (funding, finanziamento) per finanziare iniziative o progetti di varia natura tramite una piattaforma web o siti predisposti a tale uso. Più nello specifico l'equity crowfunding è quello che viene definito finanziamento sotto forma di capitale a rischio: coloro che investono il proprio capitale in questo tipo di operazione acquistano un titolo di partecipazione della società, cui sono associati i relativi diritti patrimoniali e amministrativi (comprensivi dei dividendi futuri). Le campagne, cioè le iniziative con le quali vengono raccolti i fondi, hanno una precisa durata e una quantità di denaro da raccogliere: alla chiusura, se la somma stabilita è stata raggiunta, gli investitori entrano nel capitale sociale e condividono il rischio d'impresa con i soci preesistenti. Perché l'offerta si perfezioni e giunga a compimento, è necessario - inoltre- che almeno il 5% del capitale raccolto provenga da investitori professionali. Da ultimo bisogna ricordare che i partecipanti alla campagna posso esercitare il diritto di recesso entro 7 giorni dalla propria adesione,



tramite comunicazione al portale, oppure entro 7 giorni dalla segnalazione di un cambiamento delle informazioni disponibili circa il progetto finanziato: in entrambi i casi il capitale versato viene integralmente restituito senza ulteriore spesa.

Per quel che concerne l'Italia, fino a questo momento, il fund-raising era riservato esclusivamente alle start-up e alle piccole e medie imprese innovative, tagliando fuori una larga fetta di imprenditori che potevano avvalersi soltanto delle forme e dei canali di finanziamento tradizionali quali banche e istituti di credito. L'approvazione della modifica alla Legge di Bilancio, dunque, apre nuove prospettive per progetti già avviati, consentendo l'accesso ad una realtà, come quella del risparmio privato, in cui le possibilità di trovare investitori aumentano esponenzialmente, soprattutto grazie all'uso di internet. Ed è qui che sorge il dubbio: potrà un piccolissimo imprenditore, un commerciante al dettaglio o un artigiano avvalersi di questo canale



per raccogliere liquidità? L'equity crowfunding è stato concepito in origine per le start up di giovani e le aziende con tutt'altra impostazione e progettualità, aventi alla base un modello di business ben preciso. Avviare una campagna di raccolta fondi non è operazione banale, ma implica la presenza di un vero e proprio piano di comunicazione integrata, di una strategia di marketing, di un business plan: tutti elementi che possono essere trovati in un'impresa sorta su altri presupposti rispetto a quella del piccolo produttore. Basti pensare che, in media, per realizzare un progetto di questo tipo sono necessari mesi di pianificazione, mesi che un artigiano - che non ha alle spalle un team di supporto - dovrebbe sottrarre al suo stesso lavoro. Di fronte all'evidenza dell'inadeguatezza di un simile sistema per un certo target di aziende, rappresentanti la spina dorsale del Paese, sarebbe forse il caso di pensare a interventi maggiormente mirati.

Non sarà probabilmente il finanziamento dal basso la soluzione per risollevare le sorti dell'azienda italiana, colpita drammaticamente dalla crisi, e lasciata così allo sbando; a conti fatti, le PMI restano ancorate ai prestiti forniti dalle banche, prive della tutela necessaria a favorirne rilancio e crescita. Sarebbe necessario un maggior impegno da parte dello Stato, volto a garantire gli investimenti e a sostenere in modo più appropriato il tessuto produttivo anche con agevolazioni, invece di ricercare nel sostegno dei privati una via d'uscita difficilmente percorribile.

Sara Fabrizi

Nuovi strumenti di controllo sull'amministrazione pubblica; quanto sono rivoluzionari?

Una trasparenza opaca?

Il d.lsg 97/2016 sembra poter squarciare il velo sulla burocrazia delle p.a. attese le linee guida dell'Anac

Il decreto legislativo del 25 maggio 2016 sull'accesso civico generalizzato ha impresso una svolta significativa in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Rappresenta la versione nostrana del Freedom of Information Act (Foia) statunitense del 1966 e si impone come un notevole passo in avanti in materia di trasparenza e nell'avvicinamento dei cittadini alla dimensione del pubblico. La norma infatti consegna nelle mani della collettività strumenti importanti di controllo sull'operato delle amministrazioni e non può non

l'interessato salvo quelle necessarie per il 'supporto materiale' del documento: nel caso la comunicazione avvenga per via elettronica il procedimento sarà quindi gratuito. Se a cittadini o aziende non è imposta alcuna spiegazione circa gli interessi che li spingono a formulare la richiesta d'accesso, le pubbliche amministrazioni avranno al contrario l'obbligo di motivare il suo eventuale rifiuto. Viene contemplata dalla norma anche una procedura di ricorso attraverso la quale contestare la decisione delle p.a. allo scopo di tutelare sia il risivo della riforma è da considerare l'ampiezza delle 'finestre' che si aprono tra le loro mura.

In concreto questa limitazione è stata affidata alla Autorità Nazionale Anticorruzione che è chiamata ad emanare le linee guida che determineranno più nel dettaglio l'accesso generalizzato. Il d.lsg 97/2016 elenca una serie di interessi che possono provocare un diniego della richiesta, suddivisi tra privati e pubblici tra i quali figurano la protezione dei dati personali, la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, il regolare svolgimento



essere valutata, negli intenti, come un cambiamento positivo. Con la riforma sarà possibile infatti una sorveglianza più serrata sull'utilizzo dei fondi pubblici e in materia di prevenzione della corruzione e del malaffare.

In sintesi la principale innovazione per i cittadini e aziende è la possibilità di richiedere dati e informazioni dalle p.a. senza dover esplicitare il perché della domanda dal momento che (ex art. 5 comma 3) "l'istanza di accesso civico non richiede motivazione" ovvero "indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti" (l. 124/2015 art.7). Alla domanda di accesso ai dati potrà seguire, in caso di accoglimento, la loro trasmissione senza spese o oneri per

chiedente, sia l'eventuale controinteressato.

Eppure per valutare se la rivoluzione promessa sia effettivamente tale o se, come spesso accade, la montagna abbia partorito il proverbiale topolino bisogna considerare i contrappesi al principio della trasparenza presenti nel d.lsg 97/2016. Del resto dei correttivi ad un accesso incondizionato ai documenti delle amministrazioni sono ragionevoli e necessari sotto molti punti di vista. Va considerato infatti che le p.a. sono in possesso, oltre che di informazioni utili per il dibattito pubblico, di dati sensibili o divulgabili solo con discrezione. Se quindi le mura delle p.a. non potranno diventare di colpo trasparenti, per un giudizio comples-

di attività ispettive. Sarà l'Anac a specificare la portata di questi contrappesi che al momento risultano suscettibili di interpretazioni più o meno estensive. Una voce critica nei confronti della riforma è stata quella di Assinome che ne ha analizzato l'impatto sulle imprese a partecipazione pubblica. Il vulnus che viene individuato dallo studio è che queste, dovendo muoversi in un ambiente concorrenziale, si troverebbero ad essere ingiustamente svantaggiate perché è verisimile che siano costrette prima o poi ad aprire i loro archivi con la possibilità concreta che vengano divulgate informazioni a soggetti concorrenti, con un evidenti vantaggi economici per gli ultimi.

Daniele Di Giovenale

Dal 1 luglio è disponibile il servizio a titolo gratuito, di emissione, trasmissione, e conservazione delle fatture elettroniche fra privati.

Fatturazione elettronica fra imprese e privati: scadenze, funzione e utilità

La fatturazione elettronica fra privati, insieme a quella già in uso fra privati e Pa, è un ulteriore passo verso la completa digitalizzazione dei rapporti fra fisco e contribuenti.

Fatturazione elettronica



conservazione trasmissione

La fattura elettronica corrisponde quasi interamente alla vecchia fattura già in uso, la sola differenza consiste nella modalità di compilazione: digitale invece che su carta. La scrittura digitale della fattura consente di certificarne l'autenticità e l'integrità del contenuto dal momento dell'emissione fino alla scadenza della conservazione sostitutiva (10 anni) grazie alla signatura con firma elettronica e marcatura temporale.

Ricordiamo che la fatturazione elettronica tra pubblica amministrazione e privati era già in obbligo dallo scorso 31 marzo 2015. I contribuenti e i titolari di partita Iva, dal 1 luglio 2016, possono scegliere facoltativamente se accedere oppure no al servizio. Questo decreto fiscale è un passo decisivo verso la completa digitalizzazione dei rapporti fra fisco e contribuenti che saranno di volta in volta più semplici e immediati.

L'invio e la trasmissione elettronica delle fatture è inoltre uno strumento efficace per la tracciabilità delle operazioni, il che permette un maggiore controllo sull'evasione fiscale dell'Iva e sull'elusione.

Cerchiamo di capire come funziona questo nuovo sistema. Per consentire lo scambio delle fatture elettroniche, i contribuenti potranno fruire di un sistema gratuito, simile a quello che l'Agenzia delle Entrate aveva creato per l'interscambio delle fatture Pa. L'invio della fattura ordinaria o semplificata a privati prevede l'apertura del programma di posta elettronica pre-configurata sul computer dell'utente, sarà poi quest'ultimo a trasmettere il documento. Il primo vantaggio della fatturazione elettronica è la possibilità dal 1 gennaio 2017 per tutti quei contribuenti obbligati all'invio dei dati rilevanti ai fini Iva, con cd. spesometro 2017, anno 2016, l'invio telematico di corrispettivi e fatture. Con questo sistema non sarà più obbligatorio inviare lo spesometro con la comunicazione dell'ex elenco clienti e fornitori, della blacklist, dell'elenco degli acquisti comunitari dei beni e dell'elenco riepilogativo dei servizi intracomunitari ricevuti.

Inizialmente il sistema della fatturazione elettronica era disponibile solo per grande distribuzione e gruppi di impresa. Dal 1 gennaio 2017 invece sarà accessibile anche per i venditori al dettaglio, i quali potranno comunicare giornalmente la fattura all'Agenzia delle entrate. Il venditore non sarà obbligato all'emissione dello scontrino fiscale, fermo restando che il cliente ha la facoltà di richiedere la fattura e, in tal caso, il commerciante ha comunque l'obbligo di emetterla; essa però non sarà il tradizionale

scontrino cartaceo ma quello digi-

In proposito abbiamo parlato con alcuni commercianti della città ci Viterbo. Qualcuno, come il gestore di un supermercato nel centro storico della città, si è detto entusiasta della semplificazione messa in atto dalla fatturazione elettronica. Seppure il sistema non è ancora a pieno regime, il commerciante si è dichiarato sicuro di uno smaltimento delle pratiche verso fornitori e clienti. Oualcun'altro invece. come il titolare di una storica tabaccheria nelle vie centrali di Viterbo, ha dichiarato di conoscere poco il sistema della fatturazione elettronica, di cui al momento non sente la necessità. Inoltre ricordava che, i nuovi sistemi digitali in passato hanno impiegato anni prima di essere collaudati e resi completamente fruibili per gli utilizzatori finali.

Chiudiamo queste brevi note ricordando che, se l'invio dei corrispettivi giornalieri per via telematica è facoltativa per i commercianti al dettaglio, la grande distribuzione e i gruppi di impresa, non è altrettanto per un'altra categoria di distribuzione merci: dal 1 gennaio 2017 la fatturazione elettronica diventa obbligatoria per chi cede beni tramite distributori automatici.

Elisa Bianchini

Commercio

Il futuro è già qui ma il commercio italiano non è ancora pronto

Il negozio di domani è digitale

I colossi rivoluzionano anche il concetto di "spesa"

Inutile dire che con la costante digitalizzazione di tutti i servizi, anche il commercio subirà delle traformazioni ed il negozio del domani sarà digitale. Grazie alla tecnologia che può trasformare la visita dei clienti in negozio in un'esperienza di valore, fare la spesa sarà un'esperienza di gamification. Il cliente sarà coinvolto nell'acquisto come se si trovasse all'interno di un videogame.

Partendo dalla conoscenza dei gusti della clientela e prevedendo l'eventuale comportamento d'acquisto, il cliente non andrà più a fare la spesa come un tempo ma avrà l'opportunità di vivere un'esperienza digitale portando a casa i prodotti che preferisce. L'innovazione nel retail nell'ultimo anno ha segnato un aumento del 2% sul totale degli investimenti annuali delle aziende. La rivoluzione è già in corso e per entrare nel futuro non c'è neppure bisogno del carrello, antico baluardo ingombrante e fuori moda.

Come al solito a fare da apripista saranno i grandi colossi anche se stanno passando ad una gestione digitale tutte le grandi realtà. Amazon ha annunciato per il 2017 l'a-

pertura di punti vendita fisici che arriveranno molto più in là di quanto si è spinto internet. Né cassa né cassieri, solo app e tecnologia. La Coop ha realizzato insieme ad Avanade e Accenture, due aziende informatiche, il supermercato del futuro presso il Bicocca Village di Milano. Esperienze che sembrano surreali ed in cui il cliente avrà l'opportunità di "ascoltare" i prodotti, sentire le loro storie: da dove arrivano, quante calorie hanno, quanto tempo ci vorrà per digerirli. Il negozio del domani è tecnologico, è un gioco il cui protagonista sarà il cliente che oltre a portare la spesa a casa potrà essere informato sulla vita dei prodotti stessi, dalla produzione alla distribuzione. Un'esperienza sensoriale più che una giornata tra scaffali e prodotti e a farne le spese saranno probabilmente i dipendenti che verranno sostituiti da robot e software. Il commercio come ogni altra sfera personale è pervaso dalla tecnologia e ciò che manca è sempre la competenza digitale, sopratutto nelle attività più piccole o a conduzione familiare.

Ipotizzando un futuro prossimo in

cui l'interazione umana sarà quasi pari a zero chissà se a vincere saranno i piccoli che continueranno ad offrire un servizio fatto di persone? Saranno i colossi ed i big data ad avere la meglio a discapito del commercio tradizionale?

Non possiamo fare previsioni certe ma i commercianti e gli artigiani, anche se non vogliono vedere stravolte le loro attività dal digitale, dovranno imparare a fare i conti con esso ed innovare il più possibile per non rimanere solo obsoleti davanti ad una realtà che si modifica ogni giorno e che modifica anche il modo di fare acquisti. E' incredibile pensare che una realtà su tre, in Italia, non abbia neppure di un sito web. Ci auguriamo che lo Stato contribuisca in maniera attiva e diretta dando incentivi, sostegni economici o sgravi, soprattutto alle Pmi che faticano ad andare avanti e a digitalizzare le proprie attività, incentivando anche l'inserimento dei giovani in queste imprese. Il settore potrebbe così svilupparsi al meglio e non cedere sotto il passo incessante della digitalizzazione.

Ilaria Di Paolo



Commercio

Dichiarazione d'intento 2017 Agenzia delle Entrate nuovo modello

Dichiarazione d'intento nuovo modello Agenzia delle Entrate per esportatori che intendono effettuare operazioni senza IVA

Approvato, dall'agenzia delle Entrate con un provvedimento del 2 dicembre 2016, il nuovo modello di dichiarazione d'intento per l'acquisto o l'importazione di beni e servizi senza applicazione dell'Iva. Gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare beni senza applicare l'IVA sono obbligati a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo software gratuito chiamato "dichiarazione d'intento", disponibile sul sito agenziaentrate.gov. it. Una volta trasmessa la dichiarazione, la ricevuta di trasmissione insieme al modello, va consegnata dall'esportatore abituale al fornitore, o al prestatore secondo quanto disposto dal nuovo Decreto legislativo 175/2014.

A differenza dal precedente modello, con le nuove regole l'esportatore abituale dovrà indicare nella dichiarazione d'intenti l'anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio che intende acquistare senza Iva. Tra le novità, è poi necessario, se la dichiarazione si riferisce ad una sola operazione, specificare il relativo importo.

Secondo le istruzioni per la compilazione della dichiarazione di intento dell'Agenzia delle Entrate il nuovo modello va compilato nel seguente modo:

Nel frontespizio il contribuente o intermediario deve indicare il numero progressivo associato alla dichiarazione da trasmettere e all'anno. Indicare poi, i dati del dichiarante e quindi codice fiscale e Partita IVA, nome e cognome se persona fisica o denominazione o ragione sociale se il dichiarante è una società, impresa ecc. Nel caso in cui, chi dichiara è diverso dal soggetto interessato, va indicato nel codice carica il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive e presenta la dichiarazione al posto dell'esportatore abituale.

Tale codice carica, va desunto dalla tabella pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione strumenti, modelli e modelli dichiarazione, se invece la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante va compilato il campo codice fiscale società e indicato il relativo codice carica, sempre nella parte del frontespizio vanno inseriti invece i recapiti del dichiarante quindi numero fisso, cellulare o indirizzo e-mail.

Il nuovo schema, approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016, sostituisce quello autorizzato con provvedimento del 12 dicembre 2014 e dovrà essere utilizzato a partire dal 1° marzo 2017.

Gli associati interessati ad avere maggiori informazioni e consulenza sul nuovo modello dell'Agenzia delle Entrate possono rivolgersi presso la Confederazione Italiana Lavoratori Artigiani, in via Sant'Agata dei Goti, 4; oppure scrivendo alla mail consulenza@cilanazionale.org

Marianna Naclerio



Commercio

Verso un mercato digitale unico

E-commerce: tutta l'Europa è un paese

Ecco le proposte della Commissione europea per eliminare gli ostacoli al commercio elettronico

Abbiamo superato i limiti territoriali, accorciato il tempo che separa il "volere" dall'"avere" e allar-gato a dismisura il ventaglio di prodotti e servizi a nostra disposizione. Ci troviamo nell'era della globalizzazione e digitalizzazione eppure, nonostante questo, ci imbattiamo ancora in cavilli buro-cratici e particolarismi fiscali che mettono i bastoni tra le ruote a un commercio che crescerà a ritmi incalzanti nei prossimi anni.

Queste considerazioni emergono da uno studio avviato nel maggio 2015 da parte della Commissione europea e volto a rilevare la massiccia presenza in tutti gli Stati membri della pratica del geoblocco, ovvero di una limitazione all'acquisto di beni e servizi per quanto riguarda le transazioni transfrontaliere.

Vista la diffusa pratica di tale fenomeno, la Commissione ha deciso di pubblicare un pacchetto di proposte legislative tese a rendere più semplice e agevole il commercio on-line per entrambi gli attori in gioco: consumatori e imprese.

Ma quali sono, nei fatti, le novità che verranno inserite? Ecco qui di seguito un breve elenco per chiarire i punti salienti del pacchetto:

1. Unificazione degli adempimenti IVA con la realizzazione di uno

sportello/portale unico per rea-lizzare i pagamenti on-line, senza la necessità di registrarsi in ogni paese in cui si intende vende-re.

- 2. Versamento dell'IVA nel paese del consumatore finale, con conseguente creazione di un mag-giore equilibrio nella ripartizione delle imposte.
- 3. Agevolazioni per start-up e microimprese. Un esempio su tutti, la possibilità di gestire a livello nazionale le operazioni transfrontaliere inferiori ai 10.000 euro.
- 4. Misure anti frode extra-UE. Questo è il caso di prodotti elettronici (cellulari, tablet, ecc.), ai quali verranno tolte quelle esenzioni prima applicate a causa di compilazioni "distorte" della documentazione di trasporto ad essi allegata.
- 5. Riduzione dell'IVA per prodotti editoriali quali libri e quotidiani on-line, in coerenza con quanto già avviene per il cartaceo.

Queste normative permetteranno agli imprenditori di risparmiare e ai consumatori di poter acquistare, anche al di fuori del proprio paese, senza differenze di prezzo, condizioni economiche o forme di pagamento.

Si tratta ovviamente solo di proposte che, in quanto tali, dovranno essere ancora discusse e approva-te, ma che rappresentano comunque



un ottimo presupposto per incrementare e semplificare il com-mercio elettronico, eliminando tutti quegli ostacoli interni a un mercato che coerentemente con le tendenze contemporanee dovrebbe essere libero e unico.

L'e-commerce è infatti un fenomeno imponente e trainante per l'economia, con sviluppi sensibil-mente diversi tra i diversi paesi. L'Italia, ad esempio, secondo un'indagine presentata al Netcomm eCommerce Forum 2016, ha raddoppiato negli ultimi 5 anni il numero degli acquirenti con un fattu-rato che è passato dai 9 ai 18 miliardi (dati aggiornati ad aprile 2016) eppure rimane una delle realtà meno attive in questo settore. Basti pensare che in media negli altri paesi europei l'e-commerce rappresenta il 13,6% del fatturato delle aziende, mentre noi ci attestiamo appena al 5%.

I margini di sviluppo sono quindi ancora molto ampi e in un panorama in così rapida evoluzione CILA si offre come guida e supporto per tutti quegli imprenditori che intendono aprirsi all'e-commerce e hanno bisogno di strumenti e suggerimenti mirati per muoversi nel miglior modo pos-sibile all'interno di questo mercato alternativo, che non si sostituisce a quello tradizionale ma si af-fianca ad esso per ampliare il proprio bacino di utenza e la propria offerta.



Federica Fabrizi

Agricoltura

L'utilizzo dell'impianto fotovoltaico come attività connessa all'agricoltura

La disciplina che regolamenta l'impiego del fotovoltaico inteso come attività pertinente all'uso agricolo.

L'incedere nell'uso del sistema fotovoltaico a suffragio di aziende agricole nella loro attività produttiva è un tema rilevante ai fini del settore in particolare per motivi economici. Tale impianto utilizza i raggi solari convertendoli in corrente elettrica continua non alimentando l'effetto serra e senza la generazione di materiali di scarto. Nello specifico sono presenti le cosiddette "celle fotovoltaiche", di piccole dimensioni e poste in serie su superfici quali i tetti delle strutture adibite a tale uso, che trasformano i fotoni della luce in volt. L'impiego da parte di un'azienda agricola risulta conveniente nell'ottica di un progetto di diversificazione beneficiando delle agevolazioni fiscali connesse.

La conditio sine qua non indispensabile all'immissione di un impianto fotovoltaico in un contesto agricolo è la pertinenza all'attività produttiva, senza contaminare la "vocazione agricola" della stessa. Infatti, non è lecito coprire le aree coltivabili con celle solari in modo indiscriminato. Rimane acceso il dibattito riguardo la preservazione delle risorse territoriali e la loro importanza primaria a livello produttivo di beni agricoli. È pertanto possibile l'inserimento nella struttura delle serre di pannelli fotovoltaici che rilasciano energia pulita e non occupano terreni atti alla coltivazione diretta. Il regime fotovoltaico può essere inquadrato in un sistema che prevede un "ritorno energetico" con un risparmio da parte dell'utente che riscatta l'iniziale esborso economico.


L'attività fotovoltaica essendo "atipica", ovvero non concernente la diretta lavorazione del terreno, necessita la comprovata correlazione tra il reddito generato dall'utilizzo di tale risorsa e l'attività agricola, in modo da poter profittare delle norme fiscali stabilite in merito. È necessaria una verifica dei requisiti affinché il regime di una potenza superiore a quella concepita per essere incluso nel comune reddito

agrario possa rientrare nelle misure forfettarie. Nello specifico, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004 indica che l'azienda interessata all'utilizzo di tale risorsa energetica contenga nella sua ragione sociale la qualifica di società agricola; inoltre l'oggetto sociale contemplato deve essere quello menzionato dall'articolo 2135 del codice civile, ovvero "le attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali e delle attività connesse". Queste credenziali formali richiedono un riscontro sostanziale nel lavoro svolto dalla società in questione: le parole d'ordine sono "prevalenza" e "normale impiego".

L'Agenzia dell'Entrate, con la risoluzione E/86/2015, ha recepito l'indirizzo della Corte Costituzionale volto a dirimere le controversie e a statuire norme atte a veicolare e legittimare aspetti connessi all'utilizzo di questa risorsa, contemplandone in particolare l'ambito fiscale. Partendo dall'assioma



Agricoltura



della preminenza della produttività strettamente agricola sul reddito creato dall'attività fotovoltaica, l'Agenzia delle Entrate ha deputato l'accoglimento del reddito fotovoltaico nell'alveo del reddito agrario in base ad alcuni parametri, quali la potenza dell'impianto e la pertinenza all'attività rurale connessa, applicando un regime forfettario su base catastale.

Riguardo le annualità del 2014 e 2015, le aziende agricole potevano inserire all'interno del reddito agrario anche il fatturato prodotto dai primi 260.000 kWh forniti dall'attività fotovoltaica, varcato tale limite viene applicato un coefficiente di redditività del 25% sull'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette ad IVA. A partire dal 2016, come recita l'articolo 22 del Decreto Legislativo 66/2014, deve essere impiegato l'automatismo della tassazione forfettaria per la parte generata oltre i 200 kW di potenza nominale installata.

La legge di stabilità del 2016, riesaminando la tematica delle "agroenergie", ribadisce le norme già statuite in merito, riconfermate dalla manovra finanziaria del 2017 appena approvata (7 dicembre 2016). In particolare, gli interventi nel settore agricolo a livello di finanziamenti sono stabiliti dal PSR (Programma di Sviluppo Rurale) che legittima ogni stato membro della comunità europea a usufruire, a livello regionale, dei fondi stanziati in merito a progetti di riqualificazione e diversificazione di tale contesto. Monito dell'OSC (Orientamenti Strategici Comunitari) è la multifunzionalità posta alla tutela dell'ambiente e della produzione di beni agricoli declinata secondo i fabbisogni specifici regionali. Il PSR si inserisce in un discorso razionale di più ampio respiro che comprende la collaborazione dei vari stati ai fini di una organicità e di uno sviluppo dell'Unione Europea. Lo spirito che anima la programmazione include la sensibilizzazione a tematiche di ordine climatico e energetico suffragata dall'apporto del regime fotovoltaico nel contesto rurale. Il focus è puntare su un'economia che preservi l'ambiente utilizzando risorse rinnovabili che non alimentino l'effetto serra già diffuso notevolmente, esasperando l'ecosistema e provocando gravi danni al patrimonio ambientale e umano. Per il 2014-2020 i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi ESI), comprendenti quelli pattuiti per il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), stanziano cento miliardi di euro: nello specifico, per il settore che si occupa di "incentivare uso efficiente di risorse e il passaggio a un'economia con basse emissioni di carbonio e resiliente al clima" la spesa sostenuta fino alla metà di ottobre 2016 è poco più di 85 milioni di euro, di cui FEASR ammonta a circa 43 milioni.

Costanza Marana

Nonciliazione CILA è il nuovo organismo di mediazione civile e commerciale, costituito per trattare tutte le materie previste dalla normativa di conciliazione obbligatoria, iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione al numero 1035. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari deve rivolgersi obbligatoriamente ad un organismo di mediazione autorizzato dal



Ministero di Giustizia, prima di iniziare un procedimento civile. Ci sono però anche altre possibilità di mediazione su diritti che rientrano nella disponibilità delle parti. La mediazione, introdotta con il d.lgs 4 marzo 2010 n.28, è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile. Comporta vantaggi soprattutto in termini di celerità nella decisione e di costi molto vantaggiosi. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 06 69923330 o scrivere una e-mail all'indirizzo: info@conciliazionecila.it

Anno IV - N. 1 gennaio 2017 Periodico mensile a carattere socio-politico, sindacale e culturale

Editore:

Federazione Regionale dell'Artigianato del Lazio

Direttore Responsabile: Sara Di Paolo

Proprietario: Antonino Gasparo

Redazione:

Elisa Bianchini Daniele Di Giovenale Ilaria Di Paolo Federica Fabrizi Sara Fabrizi Francesco Fario Costanza Marana Marianna Naclerio Elena Peric Marco Strada Chiara Troncarelli

Art direction, impaginazione e grafica: Marian Bacosca-Tarna

Direttore Editoriale: Massimo Filippo Marciano

Stampa: Via Giulia, 71, 00186, Roma, presso ISPA Nazionale

Direzione e Redazione:

Via Sant'Agata dei Goti, 4 00184 - Roma Tel: 06.69.92.33.30 Fax: 06.67.97.661


Gli articoli e le note firmati (da collaboratori esterni ovvero ottenuti previa autorizzazione) esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non impegnano la CILA e/o la redazione del periodico.

L'Editore declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dall'uso dell'informazione e dei messaggi pubblicitari contenuti nella rivista.

Registrazione Tribunale Roma No. 298 del 12.12.2013

RESTIAMO IN CONTATTO





∠ consulenza@cilanazionale.org comunicazione@cilanazionale.org



www.cilanazionale.org www.cilanazionale.org/ala www.cilainmovimento.it www.ispanazionale.org www.uils.it



